



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **885** del 29/05/2018 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SUR/DEL/2018/00020

OGGETTO: Approvazione schema di R.R. "Modalità di erogazione per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 14". Abrogazione del R.R. 25/11/2004 n. 8.

L'anno 2018 addì 29 del mese di Maggio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Loredana Capone
V.Presidente	Antonio Nunziante	Assessore	Leonardo di Gioia
Assessore	Sebastiano Leo		
Assessore	Raffaele Piemontese		
Assessore	Alfonsino Pisicchio		
Assessore	Salvatore Ruggeri		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri

L'Assessore alla formazione e Lavoro, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal personale del Servizio Università e Alta Formazione, confermata e fatta propria dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue.

Vista la L.R. n. 14 del 26/07/2002 ("Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università popolari e della terza età"), con cui la Regione Puglia ha inteso riconoscere alle Università popolari e della terza età, comunque denominate, un ruolo di particolare rilevanza per la più ampia diffusione della cultura e della tradizione, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini pugliesi adulti e anziani, per il loro inserimento nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono favorendone l'interazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione;

Visto il Regolamento Regionale n. 8 del 25 novembre 2004 attuativo della l.r. n. 14/2002;

Ravvisata l'esigenza di razionalizzare e rendere più efficaci ed efficienti i procedimenti di iscrizione delle UTE all'Albo, valutazione dei corsi e progetti proposti, concessione dei contributi e rendicontazione delle spese sostenute, alla luce dei punti di forza e di alcuni punti di debolezza emersi durante la quasi quindicennale esperienza di applicazione del citato Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8

Si precisa che il regolamento sostitutivo che si propone di approvare, conferma l'impianto complessivo del vigente Regolamento regionale aggiornando le disposizioni in esso contenute attraverso:

- aggiornamenti delle denominazioni delle strutture regionali competenti per la concessione dei contributi degli assetti istituzionali.
- modifiche finalizzate alla dematerializzazione delle comunicazioni e standardizzazione della modulistica per la presentazione delle istanze propedeutica ad una successiva attività di informatizzazione delle procedure.
- modifiche sostanziali volte a razionalizzare e rendere più efficaci ed efficienti i procedimenti di iscrizione delle UTE all'Albo, valutazione dei corsi e progetti proposti, concessione dei contributi e rendicontazione delle spese sostenute.

Lo schema di regolamento si compone di num. 16 articoli che intervengono a sostituire altrettanti articoli del R.R. n. 8/2004.

L'iter di approvazione del nuovo Regolamento Regionale si svilupperà in coerenza con quanto disposto all'art. 44 comma 2 della l.r. n. 7/2004 (Statuto Regionale), al fine di assicurare che la sostituzione del R.R. n. 8/2004 sia operativa entro il mese di giugno 2018 e dunque permettere l'applicazione del nuovo Regolamento già per l'anno accademico 2018-2019 nei termini delle tempistiche dettate dalla L.R. 14/2002.

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare lo schema di Regolamento Regionale, come riportato in Allegato A alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7), e s.m.i. con l.r. n. 44/2014.

L'Assessore relatore, sulla base di quanto sopra riferito, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.


LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro;
VISTE le sottoscrizioni posti in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio competente e dal Dirigente della Sezione;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'assessore, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- di approvare l'allegato schema di regolamento "Modalità di erogazione per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n.14", come riportato in Allegato A alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di attestare le ragioni di necessità e urgenza per l'applicazione del comma 2 dell'art. 44 dello Statuto regionale, come modificato con l.r. n. 44/2014, per assicurare che entro il mese di giugno 2018 la sostituzione del Regolamento Regionale n. 8/2004 sia operativa, al fine di permettere l'applicazione del nuovo Regolamento approvato già per l'anno accademico 2018-2019 nei termini delle tempistiche dettate dalla L.R. 14/2002;
- di trasmettere il presente Atto, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art.44 della legge regionale n. 7/2004, come modificato dall'art.3 della L.R. n. 44/2014;
- di riservarsi ogni ulteriore determinazione a seguito del parere espresso dalla competente commissione consiliare, ovvero del decorso del termine di cui al citato articolo 44 comma 2 dello Statuto regionale, per l'approvazione definitiva del Regolamento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Il Segretario Generale
della Giunta Regionale
Dott. Roberto Venneri


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
dott. MICHELE EMILIANO




2.

"I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE"

Il Responsabile del procedimento

Dott. Giulia Quaranta



Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università


Arch. Maria Raffaella Lamacchia



Il sottoscritto Direttore del Dipartimento ~~ravvisa~~ non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione:


Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Prof. Ing. Domenico Laforgia



L'Assessore alla formazione e lavoro proponente


Dott. Sebastiano Leo



Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta

Dott. Roberto Venneri



SCHEMA DI REGOLAMENTO

"Modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n.14"

*Il presente allegato si compone di n. 10 (dieci) pagg.,
inclusa la presente copertina*



**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ISTRUZIONE E UNIVERSITA'**
arch. Maria Raffaella Lamacchia

Relazione illustrativa

Il presente regolamento sostituisce il previgente Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8 "Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in attuazione delle Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 14", aggiornando le disposizioni in esso contenute.

Un primo gruppo di aggiornamenti comportano semplici e necessari adeguamenti delle denominazioni delle strutture regionali competenti per la concessione dei contributi e/o aggiornamenti conseguenti alla variazione degli assetti istituzionali come ad esempio la soppressione delle comunità montane.

Un secondo gruppo di aggiornamenti sono volti alla dematerializzazione delle comunicazioni (obbligo di dotarsi ed utilizzare la pec) e standardizzazione della modulistica per la presentazione delle istanze (la cui approvazione è demandata alla Sezione Regionale competente), standardizzazione finalizzata anche a porre le basi per una successiva attività di completa informatizzazione delle procedure.

Un terzo gruppo di modifiche, più sostanziali, sono volte a razionalizzare e rendere più efficaci ed efficienti i procedimenti di iscrizione delle UTE all'Albo, valutazione dei corsi, laboratori e iniziative collaterali proposti, concessione dei contributi e rendicontazione delle spese sostenute, alla luce dei punti di forza e di alcuni punti di debolezza emersi durante la quasi quindicennale esperienza di applicazione del citato Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8 .

Si riportano di seguito i contenuti dei diversi articoli del Regolamento evidenziando le principali modifiche sostanziali rispetto al vigente Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8.

Art. 1 L'articolo 1 definisce l'oggetto del Regolamento e risulta invariato rispetto all'art.1 del vigente Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8 .

Art. 2 L'articolo 2 definisce le finalità e il ruolo delle UTE e considerato il crescente ruolo svolto dalle UTE nello sviluppo della personalità ed integrazione degli immigrati rispetto al testo dell'art. 2 del vigente Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8 si chiarisce che i destinatari delle attività sono tanto i cittadini residenti in Puglia, quanto quelli domiciliati.

Art. 3 L'articolo 3 definisce le Università Popolari e della Terza Età (di seguito indicate come U.T.E.) come quegli enti, associazioni e istituzioni a carattere volontaristico e senza scopi di lucro, comunque denominate, che si danno un ordinamento autonomo mediante propri statuti o regolamenti, che hanno autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile. L'articolo risulta invariato rispetto all'art.3 del vigente Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8.

Art. 4 L'articolo 4 detta le regole per la conservazione e manutenzione e digitalizzazione dell'Albo Regionale delle U.T.E e le procedure per l'iscrizione e la cancellazione delle U.T.E. dallo stesso; rispetto all'art. 4 del vigente Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8, il presente articolo prevede la verifica del permanere dei requisiti indicati al comma 2 nei soggetti iscritti e stabilisce la cancellazione dall'Albo delle U.T.E. per le quali la permanenza dei requisiti non risulti verificata positivamente nonché delle U.T.E che non abbiano effettuato attività per un biennio.

Inoltre viene abbassata da 20.000 a 15.000 la soglia demografica per l'accreditamento di più di una U.T.E. per comune e stabilito che ogni comune possa accreditare U.T.E. aggiuntive alla prima nella proporzione di 1 ogni 15.000 abitanti (un comune con popolazione inferiore al 15.000 abitanti può accreditare una sola U.T.E., un comune con popolazione superiore o uguale a 15.000 abitanti ma inferiore a 30.000 può accreditare al massimo due U.T.E., un comune con popolazione superiore o uguale a 30.000 abitanti ma inferiore a 45.000 può accreditare al massimo tre U.T.E. e così via.

Art. 5 L'articolo 5 definisce le forme di sostegno in termini di contributi volontari pubblici e privati e supporti, strumentali e didattici, forniti dalla Regione Puglia e dagli Enti Locali quali: concessione in comodato gratuito o in regime di affitto solidale simbolico, di sedi idonee per lo svolgimento dell'attività

7.

sociale o dell'attività didattica, concessione in comodato gratuito di beni mobili ed attrezzature varie, concessione di contributi finanziari.

Con riferimento in particolare ai contributi finanziari concessi dalla Regione Puglia stabilisce che lo stesso sia annualmente determinato con la Legge Regionale di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, ed iscritto in apposito Capitolo di spesa. Detto articolo risulta sostanzialmente invariato rispetto all'art. 5 del vigente Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8.

Art. 6 L'articolo 6 definisce i soggetti potenzialmente beneficiari dei contributi regionali ovvero le U.T.E. iscritte all'Albo Regionale delle U.T.E. (o che abbiano formulato richiesta di iscrizione) che svolgano da almeno due anni regolare attività per un monte ore complessivo annuo di almeno centocinquanta ore, e che dispongano, in proprietà, in comodato o locazione, di strutture idonee allo svolgimento delle attività. Detto articolo risulta più snello rispetto all'art. 6 del vigente Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8, in quanto sono dati per verificati quei requisiti che l'iscrizione e la permanenza delle U.T.E. nell'Albo Regionale presuppone.

Artt. 7 e 8 Gli articoli 7 e 8 definiscono tipologie di attività per le quali è possibile richiedere il contributo e le modalità e termini di presentazione da parte delle U.T.E. delle domande di concessione di contributi finanziari; essi contengono le principali novità rispetto al vigente Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8.

L'articolo 7 definisce come segue le tipologie di attività per le quali è possibile richiedere il contributo:

- *Corsi*: cicli di lezioni o attività didattiche (afferenti materie scientifiche, storiche e letterarie, sociali ed economiche, linguistiche, etc),
- *Laboratori*: insieme di attività tecnico-pratiche (*ricamo, cucito, uso del computer, laboratori linguistici, etc*), artistiche (*teatro, musica, ballo, canto, etc*) o a carattere ricreativo e associativo (*attività psicomotorie, corsi di burraco, corsi di bridge, etc*);
- *Iniziative collaterali*: iniziative a carattere culturale, ricreativo e associativo (seminari, mostre, rassegne, eventi, tornei visite guidate, etc), organizzati dall'U.T.E ed aperte al resto della cittadinanza oppure agli iscritti di altre U.T.E.. Dette iniziative dovranno perseguire le seguenti finalità di cui all'art. 4 della L.R. 14/2002.


Stabilisce inoltre che i corsi debbano avere una durata minima di 24 ore, anche articolate in moduli, e debbano essere tenuti da docenti in possesso di laurea attinente l'argomento dei rispettivi corsi, e che i laboratori debbano avere la durata minima di 12 ore e debbano essere tenuti e/o coordinati da professionisti laureati del settore o che abbiano maturato esperienze specifiche nel settore medesimo o da esperti nella conduzione delle attività promosse; specifica infine che ai fini del conteggio della durata minima, dei corsi e dei laboratori possano essere conteggiate attività collegate a *carattere ricreativo e associativo* quali visite guidate, eventi di fine corso, partecipazione ad eventi, spettacoli, mostre, rassegne, tornei etc., per un massimo del 20% delle ore programmate.

Detto articolo risulta del tutto innovativo con riferimento al vigente Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8, dove i corsi venivano articolati in base alle priorità di cui all'art. 4 della L.R. 14/2002.

L'articolo 8 definisce le modalità e i termini di presentazione da parte delle U.T.E. delle domande di concessione di contributi finanziari, definendo le informazioni da inserire nel modello di istanza e il corredo dei documenti da allegare alla stessa.

Artt. 9 e 10 Gli articoli 9 e 10 stabiliscono la competenza della Sezione Regionale Istruzione e Università, per gli adempimenti volti alla predisposizione del riparto annuale dei contributi a favore delle U.T.E. ed alla assegnazione, a ciascuna U.T.E. del finanziamento. Detti articoli risultano sostanzialmente invariati rispetto agli artt. 9 e 10 del vigente Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8.

Art. 11 L'articolo 11 stabilisce che i finanziamenti previsti debbano essere suddivisi per un 40% equamente ed indistintamente fra tutte le U.T.E. iscritte all'Albo Regionale che hanno proposto domanda di finanziamento ed il restante 60% sulla base della valutazione dei corsi dei laboratori e delle Iniziative collaterali programmati. Detto articolo risulta invariato rispetto all'art. 11 del vigente Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8.



8.

Art. 12 L'articolo 12 stabilisce la composizione della commissione valutatrice e i criteri di valutazione che la stessa deve seguire per la valutazione dei corsi, laboratori ed iniziative collaterali e per la formulazione della proposta di riparto dei contributi.

Rispetto a quanto previsto nel vigente Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8, la commissione viene ridotta da 4 a 3 componenti. I criteri di valutazione sono del tutto innovati prevedendo che la commissione possa assegnare per ciascun corso un punteggio da 1 a 5 punti e per ciascun laboratorio o iniziativa collaterale proposto un punteggio da 1 a 3 punti;

Viene inoltre definito il criterio secondo cui il contributo regionale debba essere ripartito proporzionalmente al punteggio raggiunto dal corso laboratorio o iniziativa collaterale nella valutazione ed al numero di ore programmate, specificando che in caso di iniziative collaterali organizzate da una o più U.T.E., che prevedono la partecipazione di altre U.T.E. (quali ad esempio mostre, rassegne, etc), le stesse debbano essere valutate solo per le U.T.E che le promuovono, considerando la partecipazione delle altre U.T.E, già ricompresa nel monte ore dei relativi corsi o laboratori, e che ai fini del conteggio delle ore programmate per i corsi e laboratori, possano essere conteggiate attività collegate a carattere ricreativo e associativo quali visite guidate, eventi di fine corso partecipazione ad iniziative, spettacoli, mostre, rassegne, tornei etc. (anche organizzati da altre U.T.E), per un massimo del 20% delle ore programmate;

L'articolo infine stabilisce che sulla scorta dei lavori della commissione, il Dirigente della Sezione Istruzione e Università rimette gli atti alla Giunta Regionale per l'approvazione della graduatoria, del riparto delle somme e della conseguente concessione dei contributi e ne dà comunicazione a tutte le U.T.E. che hanno presentato domanda.

Art. 13 L'articolo 13 stabilisce le modalità di pagamento delle somme in due rate: 50% successivamente all'approvazione del riparto e il saldo del restante 50% alla presentazione della rendicontazione finanziaria e della relazione finale.

Detto articolo risulta sostanzialmente invariato rispetto all'art. 13 del vigente Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8.

Art. 14 L'articolo 14 stabilisce la durata dei corsi da iniziare entro l'anno solare ed essere completati entro il mese di Luglio dell'anno successivo e le modalità per la rendicontazione. Detto articolo ripropone sostanzialmente i contenuti dell'art. 14 del vigente Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8, ed in aggiunta specifica, richiamando l'art. 7 della L.R. 14/2002 che i contributi sono concessi a parziale copertura dei costi (fino al 50 % della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi, limitatamente al rimborso spese; fino al 50 % della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico; fino al 50 % delle spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi di attività) e che non sono ammissibili le spese di rappresentanza quali omaggi e/o regali ai relatori, cene, etc..

Art. 15 L'articolo 15 pone la responsabilità per la corretta esecuzione dei corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali in capo ai Presidenti delle U.T.E. e disciplina le ipotesi di revoca del contributo, in capo alla Giunta Regionale, in caso di accertata mancata realizzazione delle attività. Detto articolo rispetto all'art. 14 del vigente Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8, ridefinisce le competenze del Dirigente della Sezione Istruzione e Università anche al fine di non contrastare con il dettato legislativo della L.R. 14/2002.

Art. 16 L'articolo 16, infine, stabilisce che i modelli richiamati nel regolamento debbano essere approvati con atto proprio del Dirigente della Sezione Istruzione e Università entro 30 gg. dall'approvazione del Regolamento e resi disponibili sul sito della Regione Puglia e che per il solo a.a. 2018/2019, la domanda di cui all'art. 8 possa essere presentata oltre la scadenza del 30 giugno ed entro 45 giorni dalla approvazione del presente regolamento. L'articolo stabilisce infine che il vigente Regolamento Regionale n. 8 del 2004 sia abrogato e conservi efficacia solo con riferimento agli adempimenti relativi ai contributi relativi agli anni accademici precedenti al 2018-2019.

Modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n.14.

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), disciplina i criteri, i requisiti, le modalità ed i termini per la concessione, l'erogazione, la revoca dei contributi di cui all'art. 6 della Legge Regionale 26 luglio n. 14 del 2002 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età).

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione Puglia riconosce alle Università Popolari e della Terza Età, comunque denominate, un ruolo di particolare rilevanza per la più ampia diffusione della cultura e della tradizione, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini residenti e domiciliati in Puglia adulti e anziani, per il loro inserimento nella vita socio culturale favorendone l'integrazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione.

Art. 3

(Definizione dell'Università Popolari e della Terza Età - U.T.E.)

1. Si definiscono "Università popolari e della terza età" (di seguito indicate U.T.E.) gli enti, le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico e senza scopi di lucro, comunque denominate, che si danno un ordinamento autonomo mediante propri statuti o regolamenti, che hanno autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile e che hanno come finalità quella della promozione culturale rivolta alle persone adulte e anziane.

Art. 4

(Albo Regionale delle U.T.E.)

1. L'Albo Regionale delle U.T.E. istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 26 luglio n. 14 del 2002 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età) e del previgente Regolamento Regionale n. 8 del 2004 (Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età) è conservato e mantenuto dalla Sezione regionale Istruzione e Università, la quale provvede periodicamente alla verifica del permanere dei requisiti indicati al comma 2 nei soggetti iscritti. La Sezione regionale Istruzione e Università provvede inoltre alla digitalizzazione dell'Albo e alla sua accessibilità pubblica dal sito istituzionale della Regione Puglia.

2. Possono essere iscritte all'Albo le U.T.E., comunque denominate, con sede legale e associativa nel territorio regionale pugliese, dal cui Statuto e Regolamento risulti:

- a) il carattere volontaristico;
- b) la mancanza del fine di lucro;
- c) la promozione di attività culturali e ricreative rivolte alle persone adulte ed anziane;
- d) l'ordinamento autonomo;
- e) l'autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria.

3. La Sezione regionale Istruzione e Università provvede alla conservazione, all'aggiornamento dell'Albo attraverso l'iscrizione di nuove U.T.E., e la verifica del permanere dei requisiti indicati al comma 2 nei soggetti iscritti. La Sezione regionale Istruzione e Università provvede periodicamente alla cancellazione dall'Albo delle U.T.E. per le quali la permanenza dei requisiti non risulti verificata positivamente, nonché di quelle inattive, ovvero che non abbiano effettuato attività ricreative e culturali rivolte alle persone adulte ed anziane per due anni consecutivi.

4. Ai fini della trasmissione delle domande di iscrizione e della permanenza nell'Albo, le U.T.E. devono dotarsi di un indirizzo telematico unico (pec), da utilizzare anche al fine della richiesta dei benefici di cui alla L.R. 14/2002.

5. Le domande di iscrizione all'Albo da parte di nuove U.T.E., redatte secondo il modello (modello A1), predisposto dalla Sezione Istruzione e Università, devono essere trasmesse dalla pec dell'U.T.E. alla pec



della Sezione regionale Istruzione e Università e deve essere corredata da copia dello Statuto e Regolamento da cui si evinca il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La Regione Puglia accredita nell'Albo Regionale una U.T.E. per ogni comune, tenuto conto dell'anzianità di registrazione legale dell'atto costitutivo; nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la Regione Puglia può accreditare un numero di U.T.E. aggiuntive rispetto alla prima nella proporzione di una ogni 15.000 abitanti. In sede di istruttoria per l'iscrizione di nuove U.T.E. la Sezione regionale Istruzione e Università provvede, ai sensi del comma 3, a cancellare dall'Albo Regionale le U.T.E. del medesimo comune per le quali la permanenza dei requisiti non risulta verificata positivamente, nonché quelle inattive.

6. L'iscrizione e la permanenza nell'Albo Regionale delle U.T.E. rappresenta un requisito indispensabile per richiedere la concessione di contributi finanziari di cui all'art. 3 della L.R. 14/2002.

Art. 5

(Forme di sostegno)

1. Le U.T.E. di cui al precedente art. 3 possono ricevere contributi volontari pubblici e privati ed usufruire di supporti, strumentali e didattici, forniti dalla Regione Puglia e dagli enti Locali.

2. I supporti di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14/02, consistono:

- a) nella concessione in comodato gratuito, o in regime di locazione solidale simbolica, di sedi idonee per lo svolgimento dell'attività sociale o dell'attività didattica;
- b) nella concessione in comodato gratuito di beni mobili ed attrezzature varie, le quali rimarranno comunque di proprietà esclusiva del concedente e saranno restituite al momento della cessazione dell'attività sociale dell'U.T.E.;
- c) nella concessione di contributi finanziari.

3. L'ammontare globale dei contributi che la Regione Puglia destina alle U.T.E. viene annualmente determinato con la Legge Regionale di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, nonché nel bilancio pluriennale, iscritto in termini di competenza e cassa in apposito capitolo epigrafato "Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età. Art. 10 L.R. 14/2002" con centro di responsabilità amministrativa 62.10 – Sezione Istruzione e Università.

Art. 6

(Soggetti beneficiari)

1. Beneficiano dei contributi previsti dall'art. 5, i soggetti descritti dall'art. 3 della L.R. 14/2002 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) svolgere già da almeno due anni una regolare attività a favore degli adulti e anziani, per un monte ore complessivo annuo di almeno centocinquanta ore, con le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 14/2002;
- b) disporre, in proprietà, in comodato o locazione, di strutture idonee allo svolgimento delle attività. In caso di comodato farà fede la dichiarazione del soggetto concedente; il fitto sarà documentato con l'esibizione del contratto di locazione;
- c) essere iscritti all'Albo Regionale delle U.T.E. di cui all'art.4 o aver formulato richiesta di iscrizione prima del termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo; in questo ultimo caso gli uffici regionali provvederanno all'iscrizione all'Albo Regionale, ove siano dimostrati i requisiti necessari ai sensi del art.4, preliminarmente della concessione del contributo.

Art. 7

(Attività didattica, culturale e ricreativa delle U.T.E)

1. Al fine di accedere ai contributi previsti dall'art. 5, le U.T.E. possono proporre, per un monte ore complessivo annuo di almeno centocinquanta ore, le seguenti tipologie di attività:

- *Corsi*: cicli di lezioni o attività didattiche (afferenti materie scientifiche, storiche e letterarie, sociali ed economiche, linguistiche, etc), della durata minima di 24 ore, anche articolate in moduli, tenute da docenti in possesso di laurea attinente l'argomento dei rispettivi corsi;
- *Laboratori*: insieme di attività tecnico-pratiche (*ricamo, cucito, uso del computer, laboratori linguistici, etc*), artistiche (*teatro, musica, ballo, canto, etc*) o a carattere ricreativo e associativo (*attività psicomotorie, corsi di burraco, corsi di bridge, etc*) della durata minima di 12 ore tenute e/o

coordinate da professionisti laureati del settore o che hanno maturato esperienze specifiche nel settore medesimo o da esperti nella conduzione delle attività promosse;

- **Iniziativa collaterali:** iniziative a carattere culturale, ricreativo e associativo (*conferenze, seminari, mostre, rassegne, tornei, visite guidate, etc*), organizzate dall'U.T.E ed aperte al resto della cittadinanza oppure agli iscritti di altre U.T.E.. Dette iniziative ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2002 dovranno perseguire le seguenti finalità:
 - a) socializzazione e valorizzazione del tempo libero;
 - b) sviluppo della formazione permanente per il confronto tra culture generazionali diverse;
 - c) studio della realtà storica, socio-economica e artistico monumentale della Puglia;
 - d) sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una maggiore integrazione sociale degli anziani e delle persone adulte nel rapporto intergenerazionale;
 - e) studio sulle tradizioni delle minoranze linguistiche pugliesi;
 - f) attività di socializzazione rivolte all'integrazione delle minoranze etniche e degli immigrati.

2. Ai fini del conteggio della durata minima, dei *corsi* e dei *laboratori* possono essere conteggiate *attività collegate a carattere ricreativo e associativo* quali visite guidate, eventi di fine corso, partecipazione ad eventi, spettacoli, mostre, rassegne, tornei ecc., per un massimo del 20% delle ore programmate.

Art. 8

(Modalità e termini di presentazione della domanda di concessione di contributi finanziari)

1. La domanda della concessione di un contributo finanziario da parte della Regione Puglia per le attività dell'anno accademico da iniziare, deve essere presentata ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 14/2002 entro il 30 giugno di ciascun anno solare e deve essere compilata attenendosi ai modelli allegati al presente regolamento, pena esclusione dalla concessione del contributo.

2. La domanda, trasmessa a mezzo pec alla Regione Puglia Sezione Istruzione e Università deve essere redatta, secondo il modello (modello B1), predisposto dalla Sezione Istruzione e Università e deve contenere:

- a) l'elenco dei *corsi*, dei *laboratori* delle *iniziative collaterali* proposti. In caso di *iniziative collaterali* organizzate in collaborazione tra più U.T.E, le stesse devono essere elencate solo dalla U.T.E promotrice e non da quelle che vi partecipano, queste ultime potranno indicare nella scheda relativa ai *corsi* e/o ai *laboratori* le ore destinate alla partecipazione a dette iniziative;
- b) l'indicazione delle le spese generali afferenti la gestione della U.T.E. con dettaglio dei costi previsti, in riferimento alle spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi ove si svolge l'attività didattica.

3. La domanda dovrà essere corredata da:

- a) una scheda informativa circa le strutture organizzative e le cariche sociali dell'UTE, confermativa o modificativa delle informazioni presenti nell'Albo Regionale, redatta secondo il modello (modello B.1.a), predisposto dalla Sezione Istruzione e Università;
- b) una scheda sintetica descrittiva delle attività svolte nell'anno accademico precedente a quello per cui si chiede il contributo, redatta secondo il modello (modello B.1.b) predisposto dalla Sezione Istruzione e Università, contenente la documentazione relativa ai corsi svolti ed alla frequenza dei corsi ovvero:
 - il numero complessivo dei partecipanti alle attività della U.T.E.;
 - le rette individuali pagate dai frequentanti;
 - i contributi pubblici e privati eventualmente concessi per le medesime iniziative;
- c) le schede sintetiche descrittive di ciascun *corso*, *laboratorio* o *iniziativa collaterale* previsti, redatte secondo i modelli (modelli B.1.c/1 e B.1.c/2) predisposti dalla Sezione Istruzione e Università, contenente:
 - Denominazione del *corso*, *laboratorio* o *iniziativa collaterale* e breve descrizione degli stessi;
 - Indicazione della durata oraria di ciascun *corso* o *laboratorio*. I corsi potranno prevedere attività collegate a carattere ricreativo e associativo (quali eventi di fine corso, visite guidate, partecipazione spettacoli, mostre e rassegne, anche organizzate da altre UTE, ecc.), per un massimo del 20% del monte ore;

- indicazione dei profili dei docenti previsti da cui si evinca che i *corsi* saranno tenuti da docenti in possesso di laurea attinente l'argomento dei rispettivi corsi e che i *Laboratori* saranno tenuti e/o coordinati da professionisti laureati del settore o che hanno maturato esperienze specifiche nel settore medesimo ovvero da esperti nella conduzione delle attività promosse;
 - relazione preventiva di spesa per il singolo *corso, laboratorio o iniziativa collaterale* in riferimento a:
 - I) spese per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali, limitatamente al rimborso delle spese;
 - II) spese per la pubblicazione dei programmi, delle dispense o per altro materiale didattico;
 - III) spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi ove si svolgono le attività, ove non comprese nelle spese generali;
- alla scheda sintetica dovrà inoltre essere allegato il programma dettagliato di ciascun *corso, laboratorio o iniziativa collaterale*.

Art. 9

(Istruttoria delle domande e tenuta delle istanze)

1. Le domande, pervenute con le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento, sono istruite dalla Sezione Istruzione e Università, che provvederà a tutti gli adempimenti del presente Regolamento per la predisposizione del riparto annuale dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia.

Art. 10

(Riparto Annuale dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia)

1. Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università, esaminati gli atti della Commissione di cui al seguente art. 12 e la graduatoria dei corsi, dei laboratori e delle iniziative collaterali approvati predispone il riparto annuale dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia, assegnando, a ciascuna U.T.E. il finanziamento.

Art. 11

(Procedura di assegnazione dei finanziamenti)

1. I finanziamenti previsti dal riparto saranno suddivisi nel seguente modo:
- a) il 40% equamente ed indistintamente fra tutte le U.T.E. iscritte all'Albo Regionale che hanno proposto domanda di finanziamento secondo le modalità descritte dal presente Regolamento;
 - b) il restante 60% sulla base di quanto previsto dal successivo art. 12 comma 5.

Art. 12

(Criteri di valutazione dei corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali)

1. Le domande presentate dalle U.T.E. per la concessione di un contributo, che hanno i requisiti descritti dal presente regolamento saranno valutate in merito alla proposta didattica da una commissione composta da:
- il Dirigente della Sezione Istruzione e Università (o suo delegato) con funzione di Presidente.
 - il Responsabile del procedimento della Sezione Istruzione e Università;
 - un Dirigente (o funzionario) designato dal Direttore del Dipartimento competente;
2. La commissione, è convocata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, assolverà ai suoi compiti anche con la presenza di due/terzi dei componenti.
3. La commissione valuta ciascun *corso, laboratorio e/o iniziativa collaterale* proposto, ammissibile ai sensi dei precedenti art. 7 e 8, e assegna allo stesso, insindacabilmente, un punteggio tenendo conto:
- a. della validità didattica e/o ricreativa;
 - b. del livello di dettaglio e chiarezza nella descrizione;
 - c. dello sviluppo di tematiche specialistiche, originali o inerenti le nuove tecnologie;
 - d. della collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività variegato;
 - e. della eventuale integrazione delle minoranze linguistiche, etniche e degli immigrati;
 - f. della programmazione di attività in collaborazione con altre U.T.E.

Per ciascun *corso* proposto la Commissione assegna un punteggio da 1 a 5 punti;
 Per ciascun *laboratorio* proposto la Commissione assegna un punteggio da 1 a 3 punti;
 Per ciascuna *iniziativa collaterale* proposta la Commissione assegna un punteggio da 1 a 3 punti;

4. I contributi di cui all'art.11 comma 1 lett. b) sono ripartiti in proporzione al punteggio raggiunto dal *corso, laboratorio o iniziativa collaterale* proposto ed al numero di ore programmate.

In caso di *iniziative collaterali* organizzate da una U.T.E., che prevedono la partecipazione di altre U.T.E. (in occasioni quali ad esempio mostre, rassegne, etc.), gli stessi saranno valutati solo per le U.T.E. promotrici delle iniziative collaterali, considerando la partecipazione delle altre U.T.E., già ricompresa nel monte ore dei relativi corsi o laboratori.

Ai fini del conteggio delle ore programmate per i corsi e per i laboratori possono essere conteggiate attività collegate a *carattere ricreativo e associativo* quali visite guidate, eventi di fine corso, partecipazione ad iniziative, spettacoli, mostre, rassegne, tornei ecc.(anche organizzati da altre UTE), per un massimo del 20% delle ore programmate;

5. La Commissione redige la graduatoria di valutazione dei *corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali* e formula una proposta di riparto del finanziamento, entro il mese di ottobre;

6. Sulla scorta dei lavori della Commissione, il Dirigente della Sezione Istruzione e Università rimette gli atti alla Giunta Regionale per l'approvazione della graduatoria, del riparto delle somme e della conseguente concessione dei contributi. e ne dà comunicazione a tutte le U.T.E. che hanno presentato domanda.

7. E' data facoltà alle U.T.E. di proporre ricorso, entro gg. 10 dalla pubblicazione della Delibera di approvazione della graduatoria e del riparto delle somme, avverso lo stesso con istanza motivata indirizzata alla Sezione Istruzione e Università.

Art. 13

(Procedura e modalità per l'erogazione dei finanziamenti)

1. Il pagamento delle somme avverrà in due rate:

a) la prima pari al 50% dell'importo con provvedimento successivo all'approvazione del riparto di cui all'art.12;

b) il saldo del restante 50% al termine dell'attività didattica e a fronte della presentazione del rendiconto finanziario e della relazione finale e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 14 comma 2.

Art. 14

(Conclusione del programma e rendiconto)

1. I corsi della durata annuale, che avranno inizio entro l'anno solare di finanziamento, dovranno essere completati entro il mese di Luglio dell'anno successivo.

2. Entro il 31 Ottobre di ciascun anno, i destinatari dei finanziamenti devono presentare alla Sezione Istruzione e Università la richiesta di saldo del contributo assegnato corredata di relazione finale delle attività svolte nell'anno accademico concluso e la rendicontazione finanziaria del contributo complessivamente assegnato, redatte secondo i modelli (modello C1, C2 e C3) predisposti dalla Sezione Istruzione e Università, pena la decadenza e revoca del contributo.

3. I contributi sono concessi a parziale copertura dei costi ai sensi dell'art 7 della L.R. 14/2002 nelle seguenti misure:

- a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi, limitatamente al rimborso spese;
- b) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;
- c) fino al 50 per cento delle spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi di attività.

4. Non sono ammissibili le spese di rappresentanza.

Art. 15

(Verifica diffida e revoca)

1. La corretta esecuzione dei corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali per cui si è chiesto il contributo è nella responsabilità dei presidenti delle U.T.E.; la Sezione regionale Istruzione e Università può effettuare controlli.

14.

2. In caso di accertata mancata realizzazione delle attività, il Dirigente della Sezione Istruzione e Università previa richiesta di chiarimenti e valutazione delle motivazioni addotte dall'U.T.E., può proporre alla Giunta regionale la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme corrisposte.

Art. 16
(Norme finali e transitorie)

1. I modelli di cui agli art. 4, 8 e 14 saranno approvati con atto proprio del Dirigente della Sezione Istruzione e Università entro 30 gg. dall'approvazione del presente Regolamento e resi disponibili sul sito della Regione Puglia.
2. Al fine della verifica del permanere dei requisiti indicati al comma 2 nei soggetti iscritti all'Albo e alla digitalizzazione dell'Albo cartaceo, di cui all'art. 4, le U.T.E. già iscritte all'Albo, entro 120 gg. dalla pubblicazione del presente Regolamento, trasmettono tramite Posta Elettronica Certificata alla PEC della Sezione regionale Istruzione e Università la scheda informativa redatta secondo il modello (modello A2) predisposto dalla Sezione Istruzione e Università, allegando copia dello Statuto e del Regolamento vigente.
3. Il Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età) è abrogato. Lo stesso conserva efficacia con riferimento esclusivo agli adempimenti relativi ai contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età negli anni accademici precedenti al 2018-2019.
4. In sede di prima applicazione, per il solo a.a. 2018/2019, la domanda di cui all'art. 8 potrà essere presentata oltre la scadenza ivi prevista, entro 45 giorni dalla approvazione del presente regolamento.



15H



Allegato unico alla deliberazione
n. 885 del 29-05-2018
composta da n. 10 (dieci) facciate
Il Segretario della G.R.

Dot. Roberto Venneri
Roberto Venneri

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla VI Commissione

Consiliare il 22/06/2018